

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3411

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MACRELLI

Annunziata il 21 dicembre 1957

Modificazione dell'articolo 142 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sull'istruzione superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — I primi due commi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono così formulati:

« Coloro che hanno superato l'esame di maturità classica possono essere iscritti presso tutte le facoltà e scuole.

Coloro che hanno superato l'esame di maturità scientifica ed i giovani che hanno conseguito il diploma del liceo tecnico Moorat Raphael » di Venezia, possono essere iscritti presso ogni facoltà, eccezion fatta per le facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia. Coloro, peraltro, che hanno superato l'esame di maturità nei licei scientifici italiani all'estero e nel regio istituto di istruzione media di Bengasi possono essere iscritti in tutte le facoltà; ed uguale diritto compete ai giovani delle isole italiane dell'Egeo, che hanno superato l'esame di maturità scientifica nelle regie scuole di Rodi ».

La disposizione che preclude l'iscrizione alla facoltà di giurisprudenza a coloro che hanno conseguito la maturità scientifica in Italia appare evidentemente sfornita di valide giustificazioni alla luce dell'esperienza, e quanto meno superata e perciò anacronistica.

Anzitutto la giurisprudenza è scienza del diritto, cioè una disciplina essenzialmente scientifica, allo studio della quale il liceo scientifico offre un sicuro fondamento, cer-

tamente non meno efficace di quello dato dal liceo classico, per approfondire la conoscenza delle fonti, della storia e della filosofia del diritto.

Si suole affermare che la facoltà di giurisprudenza è in genere affollata da aspiranti a carriere impiegate nelle pubbliche amministrazioni, mentre il nostro tempo rende sempre più sentita l'esigenza di indirizzare i giovani a discipline ed attività scientifiche e tecniche. Senonché la esclusione sancita dal 2° comma dell'articolo 142 del testo unico si risolve, praticamente, soltanto nella esclusione da tre delle attività pubbliche e professionali cui può dar adito la laurea in giurisprudenza: cioè la magistratura, l'avvocatura e il notariato. Infatti, a norma dell'articolo 168 dello stesso testo unico, « la laurea in scienze politiche è equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti della ammissione a *tutti* i concorsi per le amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria ». Vale a dire che, per coloro i quali aspirano ai concorsi per le amministrazioni pubbliche, è indifferente conseguire la maturità classica o quella scientifica, dato che con quest'ultima possono accedere alla facoltà di scienze politiche e conseguire un titolo equipollente, nei concorsi, alla laurea in giurisprudenza. L'unica eccezione, per quanto riguarda i pubblici concorsi, è quella della carriera giudiziaria: ma è ben noto che gli esami per la magistratura, nella

loro particolare severità, costituiscono una rigorosa selezione, e quindi consentirebbero il miglior vaglio per la scelta fra i laureati in giurisprudenza provenienti dall'uno o dall'altro liceo.

Per il resto, cioè per l'avvocatura e il notariato, si tratta di professioni liberali e non di carriere burocratiche: e d'altronde anche per esse, dopo la laurea, sono prescritti periodi di pratica ed appositi esami, che precedono la più vera selezione, quella che il professionista deve affrontare con la sua capacità, non potendo contare su uno stipendio assicurato, ma solo sul credito e sulla fiducia che sa conseguire di fronte al pubblico.

I licei classico e scientifico, l'uno e l'altro a indirizzo umanistico, hanno programmi analoghi e in notevole parte identici. A norma degli articoli 42 e 62 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in entrambi si insegnano, sia pure con lievi diversità degli orari per talune materie, lettere italiane e latine; filosofia, storia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia. La differenza sostanziale è che, mentre nel liceo classico si insegnano lettere greche e storia dell'arte, nel liceo scientifico si insegnano una lingua e letteratura straniera, e disegno nello stile di ciascuna epoca. Non si vede davvero come questa differenza debba determinare, per coloro che hanno conseguito la maturità in un liceo scientifico in Italia, la esclusione dallo studio della scienza del diritto. Chi ha lunga pratica di vita giudiziaria o professionale, sa bene che nella elaborazione e nella interpretazione delle norme di diritto positivo non accade mai di dover ricorrere a fonti o a terminologie greche (cui se mai è frequente il richiamo in medicina). Senza voler risollevarlo, a questo proposito, la dibattuta controversia sulle proposte di abolire o di rendere facoltativo l'insegnamento del greco, e senza attendere che essa sia risolta nella revisione dei programmi con l'auspicata riforma scolastica, si deve tuttavia rilevare che se la maturità scientifica conseguita nei licei italiani all'estero consente la iscrizione non solo alla facoltà di giurisprudenza, ma anche a quelle di lettere e filosofia; e se l'abilitazione magistrale (con una sola prova scritta di latino) consente anch'essa l'iscrizione alla facoltà di lettere (e anche a quella di pedagogia) del Magistero, non si vede perché, a coloro che hanno conseguito la maturità scientifica in Italia, e che aspirano alla magistratura o alle professioni forense e notarile, debba essere

negata la possibilità di realizzare la loro vocazione, talora scoperta solo dopo l'adolescenza, unicamente perché, invece del greco antico e della storia dell'arte, hanno studiato una lingua straniera e il disegno.

Sembra assurdo, insomma, che senza aver studiato il greco si possa diventare insegnante di materie letterarie (sia pure nelle scuole medie di primo grado) e non si possa, in ipotesi, diventare notaio. E sembra altrettanto assurdo che si debbano leggere nei maggiori giornali italiani vistosi annunci pubblicitari di colleghi svizzeri, i quali pongono in evidenza che la maturità scientifica conseguita nella sezione italiana, legalmente riconosciuta, delle loro scuole, « è valevole per la iscrizione in tutte le facoltà universitarie italiane ». Basta, cioè, attraversare la frontiera, per conseguire un titolo che, pur essendo identico, per i programmi e le prove d'esame, a quella che si consegue in Italia, ha tuttavia un valore maggiore.

In ogni modo è evidente che un maggior impegno nelle discipline scientifiche, mentre non disdice alla professione di notaio, si addice oggi al magistrato e all'avvocato, considerando che l'esame, la discussione e la risoluzione di molteplici casi sottoposti alla giustizia penale, e di innumerevoli controversie civili, in un'epoca caratterizzata dall'accelerazione del progresso scientifico e dominato dalle applicazioni della tecnica (tanto che si parla di era tecnologica), implicano sempre più l'esame, la discussione e la risoluzione, con metodo scientifico, di questioni tecniche, attraverso il controllo di indagini e di consulenze di esperti, spesso contrastanti: questioni che l'avvocato deve avvolgere e analizzare, e che il giudice deve decidere come perito dei periti.

Inoltre la maggiore conoscenza di una lingua straniera moderna da parte dei cultori e degli interpreti del diritto si adegua alle esigenze e agli effetti della intensificazione e dello sviluppo dei rapporti culturali, economici e sociali, specie nell'ambito europeistico del nascente mercato comune e altri istituti supernazionali, la cui progressiva realizzazione dovrà necessariamente produrre innumerevoli effetti giuridici non solo nella evoluzione del diritto internazionale, ma anche nel campo dei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, in conseguenza della sempre maggiore libertà di circolazione dei capitali, dei prodotti e della prestazione di opera.

Pertanto dalla immissione, nei quadri della magistratura inquirente e giudicante, e

negli ordini forensi, di interpreti e di collaboratori formati in una scuola che, con diversità non sostanziale di orientamento, serba le basi fondamentali del tradizionale liceo classico; dalla fusione, cioè, e dalla confluenza, attraverso la pratica e gli esami posteriori alla laurea, di elementi provenienti dai due licei, non potrà che derivare alla amministrazione della giustizia il giovamento di un più ampio campo di attitudine, di inclinazioni e di selezione.

Infine, con l'ammissione degli allievi dei licei scientifici alla facoltà di giurisprudenza, mentre non è da temersi, per le ragioni avanti spiegate, un aumento di aspiranti a carriere impiegate, potrà invece verificarsi lo spostamento da una certa aliquota di allievi dal liceo classico al liceo scientifico: e ciò contribuirà alla caratterizzazione dell'una e dell'altra scuola, relativamente alle disposizioni degli allievi medesimi, con vantaggio soprattutto del liceo classico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Coloro che hanno superato l'esame di maturità scientifica possono essere iscritti presso ogni Facoltà, eccezion fatta per le Facoltà di lettere e filosofia.

Rimangono ferme le altre disposizioni del secondo comma dell'articolo 142 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.